



**REGIONE MARCHE - Giunta Regionale**

**Assessorato alle Foreste – Servizio Politiche agroalimentari**

***P.F. Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione***

***e SDA di Ancona***

**Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, European Timber Regulation (EUTR), “Due Diligence”, sulla provenienza e commercializzazione del legno, Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012, del 6 luglio 2012 – valutazione del rischio dei prodotti forestali marchigiani, e criteri ed indirizzi per gli operatori forestali delle Marche.**

**La DGR n. 36/2018 ed il documento di indirizzo per gli «Operatori» delle Regioni Piemonte e Lombardia, cui si fa riferimento anche per le Marche.**



**REGIONE MARCHE - Giunta Regionale**  
**Assessorato alle Foreste – Servizio Politiche agroalimentari**  
***P.F. Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione***  
***e SDA di Ancona***

**Il Regolamento comunitario è stato recepito con D. Lgs. 30 ottobre 2014, n. 178, di «attuazione del Regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati»**



## DEFINIZIONI

1. Operatore: persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, immette per primo legno e prodotti da esso derivati all'interno del mercato europeo.

La “commercializzazione” è definita come: “**la prima immissione sul mercato interno**, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di **un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito [...]**”.



## DEFINIZIONI

2. **Commerciante:** persona fisica o giuridica che vende o acquista legno e prodotti da esso derivati **già immessi sul mercato interno (dall'Operatore, ndr).**  
In qualità di Commerciante, la responsabilità primaria è quella della **tracciabilità della merce.**

NB: un soggetto che immette direttamente nel mercato UE legno e prodotti da esso derivati inclusi nell'ambito di applicazione del Regolamento UE n. 995/2010 e contestualmente **li acquista anche da fornitori europei o extraeuropei**, deve adempiere agli obblighi previsti per entrambi i ruoli (Operatore e Commerciante, es.: negozi di ferramenta e negozi di attrezzature e prodotti per l'agricoltura).



**Operatori** = spesso si tratta quindi di:

- a) proprietari forestali dell'UE che vendono partite di legname raccolto direttamente nelle proprie foreste;**
- b) ditte boschive che comprano il legno in piedi, si occupano dell'utilizzazione e immettono sul mercato gli assortimenti ricavati;**
- c) imprese di prima trasformazione che acquistano legno in piedi da un proprietario forestale e si servono di un contoterzista (ad es. del servizio prestato da una ditta boschiva) per la fase di raccolta.**



Mentre per il **Commerciante** il Regolamento ha un impatto limitato, che consiste essenzialmente nel conservare le informazioni di base sull'acquisto e vendita del legno e dei prodotti da esso derivati al fine di garantirne la **tracciabilità**, la maggior parte delle prescrizioni previste riguardano l'**Operatore**.

Questi, infatti, deve dotarsi di un **Sistema di Dovuta Diligenza (SDD, “un sistema di valutazione del rischio che il legno e i prodotti da esso derivati provengano da fonti illegali”)** basato sul **reperimento delle informazioni sui materiali legnosi che intende immettere sul mercato, sulla valutazione del rischio di una loro provenienza illegale e, qualora necessario, sul ricorso ad una serie di misure per attenuarlo.**



## TRACCIABILITA'

Documenti quali accordi, contratti e ordini di acquisto devono pertanto sempre riportare il nome e l'indirizzo del fornitore. Tale procedura è definita come **tracciabilità a monte.**

Analogamente, i documenti di trasporto (DDT) e le fatture di vendita devono individuare il Commerciante al quale è stato venduto il legno e i prodotti da esso derivati.

Tale procedura è definita come **tracciabilità a valle.**



**Compete all'Operatore** intraprendere tutte le misure ragionevolmente possibili e a sua disposizione per essere in grado di dimostrare la conformità al Regolamento stesso ed impedire l'introduzione nel mercato UE di legno e derivati di provenienza.

**L'Autorità Competente** per l'applicazione del Regolamento UE n. 995/2010 in Italia è il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (**MiPAAF**), che si avvale delle unità **Carabinieri Forestale** (ex Corpo Forestale dello Stato) per le **attività di verifica e controllo** (DMipaaf 27/12/2012).





Il documento sugli **«Indirizzi per gli operatori»**, approvato dalla Regione Piemonte il 23.09.2013 con Deliberazione n. 19-6394, dalla Regione Lombardia il 23.12.2013 con decreto n. 12634, e dalla Regione Marche con DGR n. 36 del 22/01/2018, è indirizzato prioritariamente agli **Operatori che immettono per primi sul mercato europeo legno di provenienza locale, ossia derivante da popolamenti arborei soggetti al rispetto della relativa legislazione forestale (boschi) o meno (arboricoltura da legno).**



In particolare esso descrive come soddisfare il primo requisito richiesto dall'implementazione di un Sistema di Dovuta Diligenza (SDD), ovvero **l'accesso alle informazioni sulla base delle quali eseguire la valutazione del rischio di immettere sul mercato legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale**. Ovviamente quest'ultima **valutazione** dovrà essere effettuata da parte e sotto la piena responsabilità **del soggetto che** ai sensi del Regolamento UE n. 995/2010 **riveste il ruolo di Operatore**; tuttavia il fatto di aver valutato il rischio «trascurabile» per i prodotti dei boschi e degli Operatori regionali e di aver individuato i documenti utili per dimostrarlo costituiscono importanti elementi di partenza.



**Il Regolamento UE n. 995/2010 si applica a quasi tutti i materiali legnosi che vengono immessi sul mercato, a prescindere dalla loro origine (bosco, pioppicoltura, altro tipo di arboricoltura da legno ecc.).**

Sono invece esclusi il legno e i prodotti da esso derivati **riciclati**, **il carbone di legna (?)** e il **bambù**. In proposito si rimanda alla lista riportata nell'Allegato 2 del documento Piemonte, tenendo conto che sono possibili aggiornamenti, in particolare per i prodotti finiti.



## **Non si applica invece:**

- ai materiali legnosi usati direttamente da chi li ha raccolti, senza essere immessi sul mercato (ad es. **legna da ardere per uso familiare ed uso civico**);
- alle piante il cui legno, dopo il taglio, viene **smaltito come rifiuto senza essere immesso sul mercato** (ad es. i platani colpiti dal cancro colorato o altre situazioni riferibili al contesto del verde urbano come potature destinate al **compostaggio/discardica**);
- alle imprese o **soggetti che tagliano legno per conto di altri** senza poi commercializzarlo (come avviene, in genere, nel caso dei contoterzisti).



## **SDD Sistema di Dovuta Diligenza –**

### **le informazioni che deve avere e dare l'operatore**

Adozione di misure e procedure che consentano l'accesso alle informazioni relative all'approvvigionamento di legno e prodotti da esso derivati immessi sul mercato.

Le informazioni richieste comprendono (art. 6 Reg.):

a) una descrizione del legno e dei prodotti da esso derivati, compresa la denominazione commerciale e il tipo di prodotto, nonché il nome comune della specie legnosa e, ove possibile, la sua denominazione scientifica completa; questa è sempre necessaria quando i nomi commerciali o comuni sono ambigui (es. “rovere di Slavonia”, ovvero farnia).



## **SDD Sistema di Dovuta Diligenza – le informazioni che deve avere e dare l'operatore**

b) il Paese di raccolta e, se del caso:

1) la regione sub-nazionale dove è stata effettuata la raccolta del legno;

2) la concessione di taglio;

c) la quantità, espressa in volume, peso o numero di unità;

d) il nominativo e l'indirizzo del fornitore (ad es. il proprietario del bosco in piedi);

e) il nominativo e indirizzo del Commerciante (ossia il cliente dell'Operatore) al quale è stato fornito il legno e i prodotti da esso derivati;



## **SDD Sistema di Dovuta Diligenza – le informazioni che deve avere e dare l'operatore**

f) documenti o informazioni di altro tipo comprovanti la conformità del legno e dei prodotti da esso derivati alla legislazione applicabile.

**Predisporre un contratto firmato da entrambi i contraenti (fornitore e cliente) con indicazioni precise sul legno in questione è un primo passo per soddisfare i requisiti del Regolamento UE n. 995/2010.**



## **DGR n. 36/2018 - l'Accesso alle informazioni** **previste dal Regolamento EUTR**

**In attesa dell'approvazione di un atto di indirizzo a livello nazionale, si può ragionevolmente ritenere che le informazioni richieste dal Regolamento UE n. 995/2010 siano contenute nelle Dichiarazioni di inizio lavori (DIL) o Domande di autorizzazione al taglio, debitamente compilate, secondo l'allegato alle PMPF regionali.**

**Le nuove PMPF aggiorneranno, anche ai fini dell'EUTR, il modello di domanda.**





## **SDD Sistema di Dovuta Diligenza – informazioni che deve avere e dare il commerciante**

Il Regolamento UE n. 995/2010 obbliga il Commerciante a identificare i collegamenti con i fornitori di legno e prodotti da esso derivati posizionati a monte e a valle della catena di approvvigionamento.

La Catena di Custodia (CoC) può essere un valido strumento per dimostrare che il legno e i prodotti da esso derivati provengano da fonti sicure in quanto soddisfano i requisiti di uno schema di certificazione forestale o prevedono un'attestazione di legalità



# La DGR n. 36/2018 – la valutazione del rischio dichiarato trascurabile per tagli nelle Marche dei nostri Operatori

## elementi di Valutazione del rischio:

- 1. prevalenza di raccolta illegale di determinate specie;
- 2. prevalenza di produzione illegale o pratiche illegali nel paese di produzione o regione in cui il legno e prodotti da esso derivati è stato ottenuto, tenendo anche conto della presenza di conflitti armati;
- 3. presenza di sanzioni internazionali sul legno, che possono invece essere valutati a priori dalla Giunta regionale, competente in materia di gestione forestale ai sensi dell'art. 117 del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, del RDL n. 3267/1923 e della l.r. n. 6/2005.



# **La DGR n. 36/2018 – la valutazione del rischio dichiarato trascurabile per tagli nelle Marche dei nostri Operatori**

**Dal Documento istruttorio della DGR: «si può ragionevolmente ritenere che il rischio, sulla provenienza illegale del legno e dei prodotti da esso derivati immessi nel mercato UE da parte di un operatore del comparto forestale marchigiano e proveniente da tagli eseguiti nelle Marche, sia classificabile come trascurabile ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (EUTR), per i seguenti motivi:**



**1) - relativamente all'elemento di valutazione: "prevalenza di raccolta illegale di determinate specie" si valuta che relativamente ai tagli boschivi eseguiti nelle Marche il legno e i prodotti da esso derivati afferiscono principalmente a specie legnose di provenienza legale oltre che comune (ad esempio castagno, faggio, querce, carpino nero, orniello, robinia) e pertanto questo elemento è valutato con rischio di livello trascurabile;**



**2) - relativamente all'elemento di valutazione:  
“prevalenza di produzione illegale o pratiche illegali  
nel paese di produzione e/o della regione  
subnazionale (in questo caso le Marche) in cui il  
legno e i prodotti da esso derivati è stato ottenuto,  
tenendo anche conto della presenza di conflitti  
armati”:** nelle Marche non si è avuto alcun conflitto  
armato dalla fine della seconda Guerra Mondiale,  
terminata il 25/04/1945 per cui il rischio è nullo;



**3) - relativamente all'elemento di valutazione:  
“presenza di sanzioni internazionali sul legno e sui  
prodotti da esso derivati” non gravano attualmente  
sanzioni imposte dal Consiglio di Sicurezza delle  
Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea per  
cui il rischio è nullo.**



## ATTENUAZIONE DEL RISCHIO

Fatta salva la condizione che il rischio individuato nel corso della valutazione regionale sia trascurabile, **il terzo elemento del Sistema di Dovuta Diligenza richiede all'Operatore l'adozione di procedure di riduzione del rischio.** Queste consistono in un insieme di misure e procedimenti adeguati e proporzionati per minimizzarlo efficacemente e possono prevedere la richiesta di informazioni o documenti integrativi e/o la verifica in loco. Le suddette procedure consistono generalmente nell'acquisizione di informazioni supplementari (ulteriori evidenze documentali) ai fornitori o altri soggetti della catena di approvvigionamento, nel ricorso a verifiche ispettive o audit.



## CHI RISCHIA E DEVE PROVVEDERE ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO ?

Gli esempi riportati in letteratura e nel documento Piemonte fanno in genere riferimento, dato che il rischio per l'attività interna è trascurabile, alla **figura di un Operatore impegnato nell'importazione di legnami e derivati (anche di specie legnose rare o protette) da Paesi extra UE in cui sussiste rischio di illegalità. In tal caso l'Operatore (ovvero colui che per primo immette il suddetto materiale legnoso nel mercato europeo), che ha sede e svolge la sua attività in uno dei Paesi UE, in aggiunta ad una spesso più articolata documentazione sull'origine della merce, deve:**





## COME ATTENUARE IL RISCHIO

- **predisporre una serie di richieste ai suoi fornitori** che riguardano tra l'altro la condivisione delle politiche di acquisto, l'impegno a rispettare le prescrizioni del Regolamento UE n. 995/2010 e l'accettazione a ricevere eventuali verifiche in loco effettuate dall'Operatore stesso o da organismi di parte terza da lui incaricati.



## CHI RISCHIA E DEVE PROVVEDERE ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO ?

Nel caso invece di un Operatore che **raccoglie legno all'interno dell'UE** una parte di tale richieste è superflua in quanto è lui stesso il soggetto a cui le suddette verifiche dovrebbero essere indirizzate; in pratica dovrà soprattutto documentare la provenienza del legno e di aver ottemperato a quanto previsto dalla legislazione applicabile.



## CONCLUSIONI E INDICAZIONI AGLI ENTI COMPETENTI, AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE, ALLE OO.PP. AGRICOLE E CENTRALI COOPERATIVE

1) Verificare che il **modello di domanda** sia debitamente compilato con tutte le informazioni richieste e che si barri correttamente, in maniera veritiera, l'uso del legname ricavato col taglio (commercio, domestico, uso civico), indicando nelle «note», nel caso di quantitativi elevati per l'uso domestico che destinazione **anche commerciale, finanche gratuita**, ha parte del legname (quale «corrispettivo» per lavori/servizi di aiutanti; destinato o ceduto gratuitamente a parenti e amici ecc.);



## CONCLUSIONI

2) **Ruolo primario** degli enti competenti (Unioni montane, Regione), delle Organizzazioni professionali agricole e delle Centrali cooperative, degli iscritti all'Ordine, dei Carabinieri Forestale per informare l'utenza;

3) **Informare** sulla conservazione per almeno 5 anni dell'istanza di taglio e del provvedimento autorizzativo e/o verbale di sopralluogo in caso di DIL;

3) **Contrattualizzare**, anche con semplice scrittura privata, l'acquisto di boschi in piedi;

4) Allegare alle istanze/atti autorizzativi, i **DDT e le fatture** di vendita del legname con l'indicazione completa dei dati anagrafici, aziendali e fiscali dell'Operatore e del futuro Commerciante;



## CONCLUSIONI

5) **Informare** il richiedente avente diritto di cosa ci dirà tra poco il Ten. Col. Gabriele Guidi sui controlli, l'ulteriore eventuale documentazione da conservare, le sanzioni comunitarie e nazionali previste dal recepimento del Regolamento EUTR;

6) **Non prevederei ulteriori allegati cartacei** da conservare nel fascicolo (come indicano ed allegano gli indirizzi lombardo-piemontesi), **bensì un aggiornamento dei campi da compilare di DIL e istanze di autorizzazione con informazioni supplementari riguardanti il rispetto dei principi base dell'EUTR** (legalità, tracciabilità, documentazione, informazioni da detenere e conservare) .



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE !**

**dott. for. Giulio Ciccale**

**P.O. "Programmazione ed attuazione degli interventi di  
forestazione"**

**GIUNTA REGIONALE - Via Tiziano, n. 44 - 60125 ANCONA**  
**Servizio Politiche agroalimentari**  
***Posizione di funzione Interventi nel settore forestale e  
dell'irrigazione e SDA di Ancona***  
**dirigente: dott.ssa Francesca Damiani**

**tel. 071 - 8063973, fax 071 – 8063049**

**e-mail: [giulio.ciccale@regione.marche.it](mailto:giulio.ciccale@regione.marche.it)**

**PEC: [regione.marche.pfcsi@regione.marche.it](mailto:regione.marche.pfcsi@regione.marche.it)**

**Sito internet: <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste>**